

***Unione dei Comuni di Moncalieri, Trofarello, La Loggia***

**CAPITOLATO SPECIALE**

**PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI**

**ASSISTENZA DOMICILIARE E TELESOC CORSO**

**DESTINATO A SOGGETTI**

**AUTO E NON AUTOSUFFICIENTI**

**CIG: 7217959033**

**CPV: 85312400-3 servizi di assistenza sociale non prestati da  
istituti residenziali**

## ENTE CONCEDENTE

Unione dei Comuni di Moncalieri, Trofarello, La Loggia (di seguito anche semplicemente Unione o Unione dei Comuni) – Via Real Collegio n. 10 -10024 Moncalieri (TO) – Telefono 0116823611 Fax 0116829458 e-mail: [info@unionemoncalieri.it](mailto:info@unionemoncalieri.it) sito internet: [www.unionemoncalieri.it](http://www.unionemoncalieri.it)

Posta certificata (PEC): [unionemoncalieri@legalmail.it](mailto:unionemoncalieri@legalmail.it)

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Responsabile del servizio sostegno fasce deboli dott. Franco Corallini e-mail: [corallini@unionemoncalieri.it](mailto:corallini@unionemoncalieri.it);

C.I.G.: 7217959033. C.P.V.: 85312400-3 servizi di assistenza sociale non prestati da istituti residenziali.

Il presente affidamento, essendo l'importo presunto di gara superiore a € 150.000,00, è soggetto al versamento della contribuzione obbligatoria a favore ANAC (cfr. Delibera ANAC N. 1377 DEL 21/12/2016).

## OGGETTO

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento mediante concessione (art. 164 e ss. del D. Lgs. 50/2016) della gestione del Servizio di Assistenza Domiciliare e Telesoccorso destinato a soggetti non autosufficienti (anziani e disabili), in conformità con quanto previsto dall'art. 15 della Legge 8 novembre 2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" della Legge Regionale 8 gennaio 2004 n. 1 "Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento" e la Legge Regionale 18 febbraio 2010 n. 10 "Servizi domiciliari per persone non autosufficienti".

Il servizio consiste nel complesso di prestazioni di natura socio-assistenziale e socio-sanitaria eseguite, generalmente a domicilio dei cittadini, e rivolte ad anziani non autosufficienti e disabili; comprende altresì l'erogazione delle medesime prestazioni nei confronti di anziani autosufficienti e nuclei familiari in situazioni di disagio sociale, nonché della gestione degli interventi di telesoccorso rivolti alle stesse categorie di cittadini.

Il servizio comprende, infine, le eventuali proposte migliorative oggetto di offerta tecnica.

Il concessionario è tenuto ad espletare il servizio con le modalità e secondo le prescrizioni contenute nel presente capitolato speciale.

Al momento dell'affidamento del servizio e fino al termine indicativo del 31/5/2019, le prestazioni saranno erogate esclusivamente nei confronti dei soggetti anziani e dei nuclei in situazione di disagio sociale; oltre il termine indicativo del 1/6/2019 le medesime prestazioni saranno erogate anche nei confronti di soggetti disabili.

## DURATA

La durata del contratto di concessione è fissata in mesi trentasei, indicativamente dal 1/1/2018 al 31/12/2020.

L'Unione si riserva la facoltà di procedere a rinnovo dell'affidamento per ulteriori 36 mesi, dal 1/1/2021 al 31/12/2023, con stipula di un nuovo contratto.

L'avvio del servizio dovrà avvenire il 1/1/2018, o diverso termine stabilito dall'Unione.

Qualora, allo scadere dei contratti (primo affidamento o rinnovo) e nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del concessionario, l'Unione concedente non avesse ancora provveduto ad aggiudicare il servizio per il periodo successivo, la ditta concessionaria sarà obbligata ad erogare il servizio fino alla data di nuovo affidamento, alle stesse condizioni contrattuali vigenti alla data di scadenza.

## VALORE E PREZZI UNITARI

L'importo della concessione, comprensivo dell'opzione di rinnovo (per un totale di 72 mesi), è pari

ad € 820.000,00 (IVA esclusa), di cui € 53.645,00 (IVA esclusa) a titolo di oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso.

Per i primi 36 mesi di affidamento (indicativamente 1/1/2018 – 31/12/2020) il valore del servizio in concessione, al netto del ribasso offerto in sede di gara, ammonta a € 365.260,00 corrispondenti a (valori indicativi, non vincolanti):

- 15.550 ore di assistenza domiciliare (anziani e disabili) ad un prezzo orario (IVA esclusa) di € 23,00 al netto del ribasso offerto in sede di gara;
- 10 utenti in media destinatari degli interventi di telesoccorso, al canone mensile (**non oggetto di ribasso e non soggetto a revisione periodica ordinaria dei prezzi**) di € 10,00 + IVA comprensivo della fornitura della apparecchiatura necessaria e sua manutenzione.

Nell'ipotesi di rinnovo di ulteriori 36 mesi, l'importo di affidamento (indicativamente 1/1/2021 - 31/12/2023), al netto del ribasso offerto in sede di gara, ammonta ad € 454.740,00 corrispondenti a (valori indicativi, non vincolanti):

- 18.750 ore di assistenza domiciliare (anziani e disabili) ad un prezzo orario (IVA esclusa) di € 23,00 al netto del ribasso offerto in sede di gara.
- 10 utenti in media destinatari degli interventi di telesoccorso, al canone mensile (**non oggetto di ribasso e non soggetto a revisione periodica ordinaria dei prezzi**) di € 10,00 + IVA comprensivo della fornitura della apparecchiatura necessaria e sua manutenzione.

I prezzi sopra indicati, al netto del ribasso offerto in sede di gara, si intendono onnicomprensivi di tutti i servizi, prestazioni e le spese necessarie per la perfetta esecuzione della concessione e di ogni obbligo ed onere che gravi sulla Ditta concessionaria a qualunque titolo (compresi gli eventuali futuri rinnovi dei contratti di lavoro per i lavoratori), secondo le condizioni specificate nel presente capitolato.

Per gli interventi di assistenza domiciliare, il prezzo orario sarà aumentato in misura fissa di € 2,50 (non oggetto di ribasso e non soggetto a revisione periodica ordinaria dei prezzi) per eventuali prestazioni da effettuarsi al di fuori degli orari indicati nel paragrafo "Orari e giorni del servizio" del presente capitolato.

#### LUOGO DI ESECUZIONE DELLA CONCESSIONE

Il territorio di competenza dell'Unione è quello coincidente con quello dei Comuni di Moncalieri, Trofarello, La Loggia. Le Ditte concorrenti avranno l'onere di prendere atto dello stato di fatto, della dislocazione delle diverse sedi dell'Unione, dove potranno tenersi gli incontri di équipe e le riunioni tra il personale dipendente e quello dell'Unione, ma soprattutto del territorio di riferimento dove dovrà svolgersi il servizio.

#### IMPEGNO PREZZI, REVISIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE

Il prezzo orario di aggiudicazione è impegnativo e vincolante e non subirà variazione per i primi 12 mesi di affidamento.

Trattandosi di contratto ad esecuzione periodica e continuativa sarà d'ufficio operata la revisione ordinaria annuale del prezzo orario di aggiudicazione sulla base di una istruttoria condotta dal Responsabile del servizio sostegno fasce deboli, ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016.

Il prezzo orario di aggiudicazione sarà revisionato alla scadenza di ogni anno contrattuale, con l'applicazione integrale della variazione dell'indice ISTAT nazionale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati, escluso i tabacchi (FOI), rilevato nel mese di ottobre precedente.

Nel caso in cui gli elementi del costo del servizio previsti dalla scheda giustificativa dell'offerta (compreso il costo del lavoro a seguito di rinnovo del CCNL di riferimento) prevedano incrementi superiori di 10 punti percentuali, non prevedibili in sede di formulazione dell'offerta, verrà

riconosciuto in via straordinaria un aumento dei prezzi pari alla differenza tra incremento del singolo fattore di prezzo e la somma delle revisioni riconosciute dei prezzi di aggiudicazione, aumentate di dieci punti percentuali. Tale riconoscimento sarà soggetto a richiesta scritta da parte della ditta aggiudicataria, nella quale dovrà essere specificata la natura imprevedibile di tale intervento, e a valutazione da parte dell'Unione.

In caso di variazioni in riduzione maggiori di 10 punti percentuali, non prevedibili in sede di predisposizione degli atti di gara, l'Unione, previo confronto con il concessionario, applicherà una riduzione dei prezzi pari alla differenza tra riduzione del singolo fattore di prezzo e la somma delle revisioni riconosciute dei prezzi di aggiudicazione, diminuite di dieci punti percentuali.

#### MODIFICHE AL CONTENUTO DEL SERVIZIO ED AL VALORE CONTRATTUALE

Oltre all'opzione di rinnovo triennale previsto al paragrafo "Durata", il servizio ed il contratto potranno essere soggetti alle modifiche in corso di esecuzione nei limiti e nelle forme previste dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016

#### RISCHI INTERFERENZIALI

Non sono rilevati rischi da interferenza, per i quali sia necessario adottare misure specifiche di sicurezza (DUVRI)

#### ASSISTENZA DOMICILIARE – PRINCIPI E FINALITA'

Le prestazioni di assistenza domiciliare perseguono la finalità di tutelare la dignità della persona, favorire la ripresa ed il mantenimento dell'autonomia della stessa o del nucleo familiare nel proprio ambiente di vita, prevenendone gli stati di disagio e promuovendone il benessere psico-fisico, attraverso interventi concreti di sostegno e di stimolo, nel pieno rispetto della volontà e degli stili di vita espressi dalla persona.

Le prestazioni hanno l'obiettivo di:

- Assicurare ai beneficiari, attraverso l'adozione di strumenti adeguati di valutazione del bisogno, interventi che consentano di mantenere il più possibile la migliore qualità della vita nel suo quotidiano, di conservare relazioni affettive, familiari e sociali, indispensabili per vivere in maniera autonoma o, nel caso di condizione di grave non autofsufficienza, di continuare a vivere presso il proprio domicilio;
- Favorire e consentire la permanenza delle persone nel proprio ambiente familiare e sociale;
- Contribuire al mantenimento dell'equilibrio familiare qualora sia minato da eccessivi carichi assistenziali verso qualcuno dei suoi componenti;
- Favorire la socializzazione dei soggetti, ampliandone i rapporti interpersonali;
- Alleggerire l'isolamento e sostenere psicologicamente i membri della famiglia, favorendo l'inserimento nella vita del quartiere e stimolando la partecipazione della famiglia nella ricerca delle possibili soluzioni ai problemi di interesse comune;
- Attivare le reti sociali di solidarietà, promuovendo iniziative culturali, ricreative, sollecitando la collettività sui temi della solidarietà;
- Ritardare il più possibile l'accesso a servizi ospedalieri e di ricovero, anche prevenendo l'aggravarsi di situazioni fisiche e/o psichiche già compromesse;
- Evitare l'inappropriato inserimento in strutture protette;
- Promuovere e favorire l'attivazione di forme di solidarietà familiari ed extra familiari;
- Supportare nell'organizzazione e nei compiti le famiglie in difficoltà in situazioni di disagio sociale.

### TELESOCORSO – PRINCIPI E FINALITA'

Il telesoccorso, attivo 24 ore su 24 e 365 giorni l'anno su 365, garantisce la gestione delle segnalazioni di emergenza, inviate dall'utenza alla Centrale operativa, dall'insorgere del bisogno alla conclusione di tale condizione, assicurando tempestivamente gli aiuti necessari.

Le prestazioni di telesoccorso prevedono la fornitura, al domicilio dell'utente, di un apparecchiatura, collegata alla Centrale Operativa attraverso la linea telefonica, in grado di trasmettere il segnale di allarme e consentire la comunicazione tra gli operatori addetti e l'utente. La segnalazione dell'allarme avviene premendo un pulsante di un telecomando in dotazione all'utente di facile ed intuitivo utilizzo.

Attraverso il dispositivo, la voce dell'operatore della Centrale Operativa si diffonde nell'abitazione consentendo all'anziano di ascoltarla e di esprimere la propria difficoltà.

Il contatto telefonico, stabilito almeno una volta la settimana dagli operatori della Centrale con l'utente o con frequenza maggiore se previsto dagli operatori dell'Unione, ha lo scopo di accertarsi delle condizioni generali dell'utente e rompere il proprio isolamento e condizione di solitudine.

La Centrale Operativa dispone di una scheda per ogni utente con i riferimenti da attivare in caso di necessità. La Centrale Operativa dovrà tenere traccia di tutte le operazioni compiute come, ad esempio, allarmi ricevuti, interventi attivati, chiamate di cortesia, falsi allarmi, ecc.

### SERVIZI E PRESTAZIONI RICHIESTE

La ditta concessionaria dovrà provvedere con propria organizzazione e proprio personale, all'esecuzione integrata delle prestazioni sotto descritte, assumendosi in proprio tutte le responsabilità attinenti alla mancata, parziale o inadeguata esecuzione delle stesse.

La ditta concessionaria si obbliga a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti le disposizioni di cui alla legge n. 146 del 12 giugno 1990 e dell'Accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito del comparto Regioni – autonomie locali stipulato il 19/9/2002 e s.m.i. sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali nonché le determinazioni di cui alle deliberazioni della commissione di garanzia per l'attuazione della predetta legge.

La ditta concessionaria potrà utilizzare, in accordo con l'Unione, le risorse del volontariato civile nazionale o di volontari di associazioni di volontariato del territorio in misura aggiuntiva al personale e alle prestazioni previste dal presente capitolato. Sarà inoltre possibile l'inserimento di allievi frequentanti i corsi per OSS nel servizio di assistenza domiciliare previa autorizzazione da parte dell'Unione. In ogni caso sia tirocinanti che volontari non potranno essere sostitutivi rispetto al personale messo a disposizione da parte della ditta concessionaria.

Le prestazioni oggetto del presente contratto e richieste alla ditta concessionaria sono le seguenti:

1. Aiuto per il governo della casa:

- Riordino del letto e della stanza;
- Pulizia dei servizi e dei vani dell'alloggio ad uso dell'utente e dello stesso utilizzati, curando l'aerazione e l'illuminazione dell'ambiente;
- Cambio della biancheria;
- Lavaggio e stiratura della biancheria e del vestiario dell'utente ed eventuale servizio di lavanderia;
- Spesa e rifornimenti;
- Preparazione dei pasti ed eventuali pulizia delle stoviglie;
- Attivazione di risorse per i problemi riguardanti la manutenzione dell'alloggio.

2. Aiuti atti a favorire e/o mantenere l'autosufficienza nell'attività giornaliera:

- Alzare l'utente dal letto;

- Curare l'igiene della persona (aiuto per il bagno/doccia, pedicure, manicure, ecc.);
  - Vestire/svestire la persona;
  - Fornitura pasti ed eventualmente aiuto nell'assunzione degli stessi;
  - Aiuto per una corretta deambulazione con o senza ausili;
  - Aiuto nel movimento di arti invalidi e nell'utilizzo di ausili sanitari;
  - Accorgimenti per una giusta posizione degli arti invalidi in condizioni di riposo;
  - Aiuto nell'uso di accorgimenti o attrezzi per lavarsi, vestirsi, mangiare da soli, camminare, ecc.;
  - Mobilitazione delle persone costrette a letto e cambio di postura periodica.
3. Prestazioni igienico-sanitarie di semplice attuazione:
- Supervisione e controllo per la corretta esecuzione delle prescrizioni farmacologiche disposte dal medico e/o riabilitative non specialistiche;
  - Frizioni e massaggi per la prevenzione delle piaghe da decubito;
  - Rilevamento della temperatura corporea;
  - Effettuazione di piccole medicazioni su specifica indicazione sanitaria;
  - Segnalazione al medico curante di qualsiasi anomalia nelle condizioni stabilizzate del paziente;
4. Prestazioni di supporto sociale e tutelare:
- Accompagnamenti e supporto dell'utente per visite mediche o altre necessità;
  - Accompagnamenti e supporto per il disbrigo di pratiche a carattere assistenziale, previdenziale e amministrativo;
  - Consegna dei pasti a domicilio.
5. Interventi volti a favorire la vita di relazione:
- Coinvolgimento di parenti e vicini;
  - Partecipazione agli interventi di socializzazione e/o di recupero a favore della persona;
  - Rapporti con strutture sociali, sanitarie, ricreative del territorio.
6. Organizzazione, coordinamento, programmazione:
- Partecipazione alle riunioni di programmazione e verifica sui piani di intervento individuali con gli operatori dei servizi sociali e sanitari;
  - Registrazione delle prestazioni (tempi e luoghi) effettuate a favore dell'utenza;
  - Compilazione schede statistiche del servizio;
  - Compilazione puntuale e dettagliata della cartella individuale di ciascun utente per monitorare l'andamento del progetto assistenziale domiciliare compreso l'eventuale accesso alla cartella sociale informatizzata dell'Unione (Maggioli - Icaro) mediante account fornito dall'Unione;
  - Contributo alla rilevazione ed analisi dei bisogni del territorio e alla programmazione dei servizi.
7. Organizzazione e gestione del telesoccorso:
- Fornitura ed installazione a domicilio dei dispositivi necessari al servizio e loro manutenzione;
  - Addestramento ed istruzioni all'utente del servizio circa il funzionamento del dispositivo;
  - Chiamata almeno settimanale verso l'utente o con maggiore frequenza secondo il Piano;
  - Registrazione delle prestazioni effettuate a favore dell'utenza;
  - Compilazione puntuale e dettagliata della cartella individuale di ciascun utente per monitorare l'andamento del servizio compreso l'eventuale accesso alla cartella sociale informatizzata (Icaro) mediante account fornito dall'Unione;

8. Gestione della quota di prestazione a carico dell'utente

- Registrazione, gestione ed incasso della quota in capo all'utente sulla base dei regolamenti e delle comunicazioni fornite dall'Unione alla ditta concessionaria, di quanto disciplinato dal presente capitolato e delle modalità operative indicate in sede di offerta.

9. Altre e eventuali prestazioni concordate nel piano di lavoro individuale e rientranti nei compiti della categoria professionale (OSS).

### CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il servizio è organizzato e gestito secondo le disposizioni dell'Unione e quanto previsto dalla normativa vigente.

L'attivazione degli interventi (assistenza domiciliare e telesoccorso) è di esclusiva titolarità dell'Unione, così come la definizione del calendario degli interventi.

L'assistenza domiciliare viene effettuata, di massima, presso il domicilio dell'utente, ma anche presso altri luoghi, in base al progetto individuale formulato dagli operatori del servizio sostegno fasce deboli dell'Unione.

L'assistenza domiciliare tende all'attivazione e stimolo delle capacità potenziali e/o residuali della persona e della famiglia, evitando che le prestazioni si sostituiscano ad attività che la persona stessa o le famiglie, siano in grado di svolgere direttamente.

Il servizio si caratterizza per l'elasticità, flessibilità e tempestività delle prestazioni, che possono essere molteplici e diversificate, in relazione ai bisogni dell'utente e agli obiettivi da raggiungere.

L'assistenza domiciliare viene erogata da personale professionalmente qualificato (O.S.S. di cui al Decreto del Ministro della Sanità 18/02/2000 e D.G.R. n. 46-5662 del 23/03/2002) e si integra con le prestazioni di altri servizi socio-sanitari, in particolare nell'ambito dei programmi di A.D.I. (Assistenza Domiciliare Integrata) in collaborazione con l'Azienda Sanitaria TO5.

Quando l'assistenza domiciliare viene resa nei confronti di cittadini non autosufficienti nell'ambito di interventi socio-sanitari condivisi con l'azienda sanitaria locale ASL TO5 nell'ambito dei protocolli siglati con la ASL, assume il nome di "Cure domiciliari" e i costi dell'intervento ricadono parzialmente sull'Azienda Sanitaria TO5 sulla base delle regolamentazioni di ordine regionale (ad oggi 50% del costo).

### ORARIO E GIORNI DEL SERVIZIO

Le prestazioni di assistenza domiciliare si effettuano, di norma dalle ore 8,00 alle ore 20,00 dal lunedì al venerdì e sabato dalle 8,00 alle 14,00 e vengono specificate in un Progetto Assistenziale Individualizzato (PAI) elaborato dall'Unione, condiviso con l'utente ed eventualmente l'ASL e trasmesso al concessionario.

In situazioni particolari e/o eccezionali, le prestazioni potranno essere anticipate rispetto alle ore 8,00, esteso oltre le ore 20,00 ed essere previsto anche nei giorni festivi.

L'erogazione di prestazioni di assistenza domiciliare, al di fuori delle fasce orarie sopra indicate avverrà solo su progetti specificatamente avallati dall'Unione.

Non verranno considerati "orario di servizio" e pertanto non saranno retribuiti dall'Unione, i tempi di spostamento fra le varie abitazioni degli utenti destinatari degli interventi o fra esse e le sedi di eventuali riunioni di servizio.

Tale monte ore è comprensivo di:

- - lavoro diretto con l'utenza;
- - attività svolte dall'Operatore Socio-Sanitario (OSS) non in contatto diretto con l'utenza (back office);

Le attività di back office svolte dall'Operatore Socio-Sanitario comprendono:

- partecipazione alle riunioni con le Assistenti Sociali dell'Unione;

- partecipazione alle riunioni dell' U.V.G., su specifica richiesta dell'Unione;

Le prestazioni in capo alle figure del Referente responsabile e Coordinatore del progetto, sono da intendersi al di fuori del monte ore previsto e con oneri a carico della ditta affidataria.

#### MONTE ORE

Il monte ore previsto (Valore e prezzi unitari) è riportato solo a titolo puramente indicativo in quanto l'Unione riconoscerà il relativo corrispettivo solo per le prestazioni che risulteranno effettivamente rese in base ai bisogni che si verificheranno, nulla altro dovuto, anche nel caso in cui le prestazioni richieste dovessero risultare in numero inferiore a quelle indicate che, si ripete, hanno unicamente valore indicativo.

Eventuali eccezioni in aumento, dovranno, ai fini di garantire la copertura della spesa, essere autorizzate formalmente e in via preventiva dal Responsabile del Servizio Sostegno Fasce Deboli.

L'Unione si riserva pertanto l'opzione di chiedere, nel corso del contratto, ulteriori servizi alle medesime condizioni sino a concorrenza del quinto del valore contrattuale.

#### AVVIO E VARIAZIONE DEGLI INTERVENTI

La presa in carico degli utenti e l'attivazione delle prestazioni (assistenza domiciliare e telesoccorso) avviene esclusivamente con comunicazione da parte dell'Unione alla ditta concessionaria.

Gli utenti in carico al servizio al momento dell'aggiudicazione della concessione e i relativi progetti d'intervento saranno comunicati all'impresa affidataria esclusivamente dal personale dell'Unione.

Le prestazioni rese senza previa autorizzazione da parte dell'Unione non saranno riconosciute in pagamento, fatte salve le prestazioni correlate all'insorgenza imprevista di una situazione di "pericolo di vita" dell'utente, limitatamente al tempo necessario per il ripristino delle condizioni di sicurezza. In tali casi la ditta concessionaria dovrà tempestivamente avvisare i referenti dell'Unione, anche con semplice telefonata o messaggistica tramite smartphone, e pianificare gli interventi d'urgenza.

Il Servizio, di cui al presente capitolato, deve essere erogato all'utente con continuità, di conseguenza la Ditta concessionaria dovrà garantire l'immediata sostituzione degli operatori dedicati al servizio ed assenti per qualsiasi motivo, con altri operatori in possesso degli stessi requisiti tecnici e di professionalità.

I sostituti stabilmente dedicati al servizio devono essere preventivamente individuati dalla ditta e devono essere adeguatamente istruiti senza oneri per l'Unione.

Nel caso di sostituzione del personale, anche per periodi limitati di tempo (ferie, malattie, ecc.) la Ditta concessionaria garantisce, con oneri a proprio carico, un adeguato periodo di affiancamento del nuovo operatore con il personale in servizio al fine di garantire la continuità dell'intervento.

Il fornitore dovrà assicurare la sostituzione del personale entro 24 ore in caso di assenza per ferie o malattia.

#### VERIFICA E VALUTAZIONE DEL SERVIZIO

Competono all'Unione la vigilanza ed il controllo sulle attività, in particolare la verifica delle congruità e delle puntualità delle prestazioni rispetto agli obiettivi del servizio e della normativa vigente.

Al Servizio sostegno fasce deboli dell'Unione compete inoltre la verifica e il controllo per assicurare l'unitarietà, l'efficacia ed efficienza degli interventi, nonché la congruità e puntualità delle prestazioni del personale.

Gli strumenti di verifica e valutazione sono costituiti da:

- gli incontri d'equipe tra i diversi operatori e le Assistenti Sociali dell'Unione;
- le schede di attività degli operatori: nell'organizzazione del servizio, l'operatore provvederà



alla registrazione delle prestazioni effettuate a favore dell'utente secondo le modalità indicate e gli strumenti in dotazione all'Unione;

- le relazioni annuali: la ditta affidataria, ad opera del Coordinatore del Progetto, dovrà, con cadenza annuale, trasmettere una relazione dettagliata sull'andamento del servizio espletato, evidenziando, rispetto all'utenza, i risultati ottenuti, gli eventuali problemi/criticità emersi nel servizio nonché le ipotesi e proposte di risoluzione;
- gli incontri di valutazione e verifica del servizio tra il Coordinatore del progetto e il responsabile del Servizio Sostegno fasce deboli dell'Unione, da svolgersi con cadenza almeno semestrale od ogniquale volta ne venga ravvisata la necessità.

L'Unione potrà promuovere periodicamente una indagine di customer satisfaction (analisi della soddisfazione del cliente) coinvolgendo direttamente gli utenti del servizio. Tale analisi comprenderà la valutazione anche del singolo operatore.

In base ai risultati la Ditta affidataria dovrà predisporre tutti gli interventi migliorativi necessari.

#### FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE

La Ditta concessionaria dovrà garantire, con oneri a proprio carico, la formazione e l'aggiornamento necessario del personale in servizio per un monte ore annuo non inferiore a quanto dichiarato nel progetto tecnico-gestionale presentato ai fini dell'aggiudicazione, oltre agli obblighi previsti per legge.

Il programma annuale della formazione/aggiornamento dovrà essere presentato entro il mese di aprile di ogni anno.

#### REFERENTE RESPONSABILE

La Ditta concessionaria dovrà individuare un suo referente che sarà l'unico interlocutore per l'Unione, nonché responsabile per tutte le provvidenze che riguardano gli adempimenti di oneri contrattuali.

Il nominativo dovrà essere indicato in sede di gara, nella dichiarazione sostitutiva.

Tutte le contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con detto referente, si intendono fatte direttamente al concessionario e le risposte dovranno essere sottoscritte dal medesimo referente.

#### COORDINATORE DEL SERVIZIO

La Ditta concessionaria individuerà un Coordinatore del Servizio, con adeguate formazione ed esperienza, che avrà l'incarico di:

- gestire e coordinare il personale addetto al servizio di assistenza domiciliare e telesoccorso;
- curare e monitorare la regolarità delle presenze del personale, favorendone la riduzione del turn-over;
- provvedere alla tempestiva sostituzione del personale addetto all'assistenza assente, per garantire la continuità degli interventi;
- curare la realizzazione e verifica di ogni aspetto operativo del servizio così come previsto dal presente capitolato;
- collaborare con l'Unione alla definizione della programmazione del Servizio;
- relazionare periodicamente sull'andamento del Servizio;
- partecipare alle riunioni di verifica e valutazione del Servizio.

I ruoli di Coordinatore e Referente potranno essere ricoperti dal medesimo soggetto, purché in possesso dei requisiti previsti per entrambe le figure.

#### PERSONALE DI SERVIZIO

La ditta concessionaria dovrà avvalersi, nello svolgimento del Servizio di Assistenza Domiciliare di personale in possesso di apposito attestato di qualificazione professionale, conseguito a seguito di corsi organizzati e/o autorizzati dalla Regione Piemonte ai sensi della L.R. n. 1/2004, o equipollente (titolo di O.S.S. o equipollenti).

Il personale dovrà essere in possesso di patente di guida B. Il personale, eventualmente straniero, dovrà possedere una buona conoscenza della lingua italiana sia scritta che parlata.

Il personale dovrà essere in numero adeguato all'articolazione dell'orario di lavoro, nonché possedere i requisiti fisici, sanitari e professionali che lo rendano idoneo alle prestazioni del servizio. Il personale dovrà mantenere un contegno decoroso e corretto nei confronti dell'utenza.

In ottemperanza all'art. 6 della Legge 123/2007 il personale dovrà essere dotato di tessera di riconoscimento, corredata di fotografia recente, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Gli operatori sono tenuti a svolgere il proprio ruolo nel rispetto della dignità e della riservatezza dell'utente, salvaguardando il principio del segreto d'ufficio.

E' fatto divieto assoluto alla ditta concessionaria ed ai singoli operatori di ricevere qualsiasi tipo di compenso, al di fuori del prezzo del servizio a carico dell'utente, e di intrattenere rapporti privati con gli utenti beneficiari del servizio.

Il personale dovrà essere di età non inferiore ai 18 anni.

Gli operatori sono tenuti a svolgere la loro attività nell'ambito dell'orario del servizio.

In mancanza di uno dei requisiti indicati nel presente Capitolato, l'Ente concedente potrà chiedere la sostituzione del personale all'impresa concessionaria.

E' previsto anche il richiamo del personale su richiesta motivata dall'Ente concedente.

Ai fini della stipula del contratto, la Ditta aggiudicataria dovrà trasmettere all'Unione l'elenco nominativo degli operatori specificando quanto segue:

- qualifica professionale, posizione assicurativa, livello di inquadramento;
- curriculum vitae;
- eventuali altri requisiti stabiliti nel presente Capitolato (es. possesso patente cat. B)

Ogni modifica di tale elenco dovrà essere comunicata tempestivamente all'Unione entro 5 gg. lavorativi.

L'Unione si riserva la possibilità di richiedere alla ditta concessionaria prestazioni sociali che non richiedano espressamente la specializzazione OSS (consegna pasti, piccole commissioni, trasporti sociali, sanificazioni ambientali, pulizie domestiche, ecc.).

Per tali prestazioni il prezzo orario offerto in sede di gara sarà ridotto in misura fissa di € 2,50.

Il predetto importo è escluso dall'offerta e dalla valutazione di gara e non è soggetto a revisione periodica ordinaria dei prezzi.

#### FORNITURA MATERIALE PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

La ditta concessionaria si obbliga a fornire agli operatori vestiario e strumenti necessari all'esecuzione delle prestazioni richieste, anche ai fini della normativa vigente.

Tutto il materiale dovrà essere adeguato per quantità e qualità a norma delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza. Nel caso di interventi che richiedano particolari precauzioni igienico sanitarie atte a garantire l'incolumità degli operatori, il concessionario si obbliga a fornire i materiali di protezione a perdere.

#### SEDE OPERATIVA

Il concessionario si impegna a disporre, in caso di aggiudicazione del servizio e per tutta la durata del contratto, di una sede operativa che non disti più di Km 50 dalla sede legale dell'Unione, distanza rilevabile dal sito: [www.viamichelin.it](http://www.viamichelin.it) per le riunioni fra gli operatori e il coordinatore del

progetto.

### AUTOVEICOLI DI SERVIZIO

Il personale impiegato per lo svolgimento del servizio di assistenza domiciliare dovrà essere dotato di autoveicoli messo a disposizione dalla ditta aggiudicataria per l'eventuale trasporto di utenti o, in alternativa, di auto propria autorizzata dalla ditta concessionaria.

### GESTIONE DI EVENTI ECCEZIONALI

In caso di calamità o eventi atmosferici e/o socio politici eccezionali, il servizio sarà garantito nel rispetto delle norme nazionali e regionali di riferimento e del presente capitolato, fatte salve le eccezioni e le specificità indicate in sede di offerta.

Per calamità si intendono, a titolo non esaustivo: terremoti, frane, dissesti, incendi, ecc...

Per eventi atmosferici eccezionali si intendono, a titolo non esaustivo: grandinate, trombe d'aria, alluvioni, ondate di freddo o caldo intenso, ...

Per eventi socio politici eccezionali si intendono, a titolo non esaustivo: scioperi, manifestazioni sindacali o politiche, tumulti, ...

### COPERTURA ASSICURATIVA

Il concessionario del servizio dovrà provvedere, a propria cura e spese, a stipulare:

A) una specifica polizza assicurativa di responsabilità civile per Responsabilità Civile (RCT/O) verso terzi a copertura dei rischi derivanti dall'esecuzione del servizio, avente le seguenti caratteristiche minime:

- Massimale RCT (danni fisici e materiali cagionati a terzi): almeno Euro 3.000.000,00;
- Massimale RCO (danni fisici cagionati a prestatori di lavoro): almeno Euro 2.000.000,00 per ciascun prestatore di lavoro infortunato;
- Qualifica di "terzo" all'Unione dei Comuni di Moncalieri, Trofarello, La Loggia;
- Descrizione puntuale e completa del rischio assicurato;
- Responsabilità personale dei prestatori di lavoro e dei parasubordinati;
- RCO espressamente estesa alle malattie professionali dei prestatori di lavoro, sia riconosciute dall'INAIL, sia riconosciute per effetto di decisioni della magistratura, manifestatesi entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e/o della polizza stessa;

B ) Polizza assicurativa per i danni arrecati alle strutture, beni dell'Unione per i valori indicati dall'Unione

- (Valore immobile/i Euro 50.000,00)
- (Valore Beni Euro 70.000,00)
- (Valore attrezzature Euro 20.000,00)
- Le polizze dovranno contenere l'esplicito impegno della compagnia assicuratrice a notificare all'Unione:
  - a) 1. eventuali disdette della polizza per qualsiasi causa;
  - b) 2. il mancato rinnovo della polizza;
  - c) 3. il mancato pagamento della polizza e delle sue appendici.

Resta, inoltre, inteso che:

- i rischi non coperti dalle polizze, gli scoperti e le franchigie si intendono a carico della ditta concessionaria;
- in caso di aggiudicazione la ditta concessionaria si obbliga a presentare (pena la revoca dell'aggiudicazione) copia della suddetta polizza entro 10 giorni dall'affidamento del

servizio.

#### STANDARD TECNICI E NORME DI SICUREZZA D. LGS 81/2008

La Ditta concessionaria è tenuta all'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. dovrà comunicare il nominativo del Responsabile della Sicurezza in sede di gara.

Le prestazioni devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro.

La ditta concessionaria deve osservare e far osservare ai propri lavoratori tutte le norme di legge e di prudenza ed assumere inoltre di propria iniziativa tutti gli atti necessari a garantire la sicurezza e l'igiene sul lavoro, adottando altresì ogni atto necessario a garantire la vita e l'incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati.

#### TRATTAMENTO DAI PERSONALI - D. LGS 196/2003

La Ditta concessionaria è tenuta all'osservanza del D. Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i..

Il nominativo del Responsabile deve essere comunicato in sede di gara. Il personale della ditta concessionaria è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.

#### CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

Il concessionario si assume l'obbligo per sé e sui dipendenti e/o collaboratori del rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici nazionale (D.P.R. n. 62 del 16/04/2013) e del codice di comportamento dei dipendenti dell'Unione che è disponibile sul sito internet istituzionale dell'Unione all'indirizzo [www.unionemoncalieri.it](http://www.unionemoncalieri.it).

#### NORME IN MATERIA DI CONTRASTO ALLA CORRUZIONE

Il concessionario si assume l'obbligo, per sé e sui dipendenti e/o collaboratori di rispettare le norme dell'Unione in materia di trasparenza e contrasto alla corruzione, contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato dalla Giunta dell'Unione con deliberazione n. 4 del 30/1/2017.

#### TRATTAMENTO DEI LAVORATORI – CLAUSOLA SOCIALE

Ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 50/2016, ai fini di promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, la Ditta concessionaria è tenuta a valutare, prioritariamente alla ricerca sul mercato, la possibilità di riassorbire ed impiegare nel servizio aggiudicato il personale attualmente in servizio, dipendente da altra ditta, che si renderà disponibile alla continuazione del rapporto di lavoro e che sia in possesso del titolo professionale richiesto.

La Ditta dovrà attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci lavoratori le condizioni normative e retributive previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro firmato dalle rappresentanze sindacali di categoria o Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro di categoria.

L'impresa concessionaria è tenuta ad osservare scrupolosamente quanto previsto in ordine alla regolarità, tempestività ed integrità dei versamenti contributivi.

Il concessionario deve osservare scrupolosamente tutte le norme derivanti dalle vigenti disposizioni in materia di Prevenzione degli Infortuni sul Lavoro, in materia di igiene sul lavoro, assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, previdenze per disoccupazione, invalidità e vecchiaia ed ogni altra malattia professionale ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori.

Qualora l'impresa non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra, l'Unione procederà alla

risoluzione del contratto e all'affidamento del servizio all'impresa che segue immediatamente in graduatoria l'aggiudicatario. Alla parte inadempiente saranno addebitate le maggiori spese sostenute da questa Amministrazione.

L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali della ditta.

#### INADEMPIENZE E PENALITA'

Il contraente deve eseguire il servizio oggetto secondo quanto disciplinato dal presente capitolato, dall'offerta presentata e dalla normativa in genere.

Il Responsabile Unico del Procedimento, vigila sulla corretta esecuzione del servizio, anche tramite accertamenti in loco e su segnalazione dei destinatari degli interventi.

In caso di inadempienze o difformità che possano inficiare la corretta esecuzione del servizio stesso, l'Unione si riserva di applicare sanzioni pecuniarie giornaliere in misura pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni disservizio rilevato, previa immediata contestazione ed esame delle eventuali contro deduzioni del contraente, le quali devono pervenire entro 15 giorni dalla data della contestazione. La penalità non verrà addebitata se il contraente dimostrerà che il disservizio è dipeso da causa a sé non imputabile.

Fermo restando il pagamento delle penali, la mancata eliminazione di carenze ed inefficienze del servizio già rilevate in precedenti verifiche, dà luogo alla contestazione degli addebiti al contraente, nel rispetto della procedura prevista dall'art. 108, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016.

L'Unione incasserà i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, avvalendosi della garanzia definitiva, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Unione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

#### SOSPENSIONE

Ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 50/2016, il servizio potrà essere sospeso con provvedimento del Responsabile Unico del Procedimento, qualora ricorrano circostanze speciali che impediscano, in via temporanea che il servizio proceda utilmente come previsto, o per ragioni di necessità o di pubblico interesse.

In caso di sospensione si applicano le disposizioni dell'art. 107 del D. Lgs. 50/2016.

#### RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto può essere risolto ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 50/2016

#### RECESSO

E' facoltà dell'Unione procedere, durante l'esecuzione del rapporto, al recesso unilaterale.

In caso di recesso si applica l'art. 109 del D. Lgs. 50/2016

#### PAGAMENTO CORRISPETTIVI DA PARTE DELL'UTENTE

La ditta concessionaria avrà l'onere di incassare direttamente dagli utenti del servizio la quota a loro carico, a titolo di compartecipazione alla spesa sulla base dei regolamenti e delle disposizioni dettate dall'Unione.

Di norma il pagamento da parte dell'utente dovrà avvenire con riferimento al mese in corso, nei primi 5 giorni dall'avvio degli interventi e, successivamente, entro il giorno 5 di ciascun mese.

Per importi inferiori a 10,00 € mensili, il concessionario potrà accordare all'utente diverse e più agevoli modalità e/o scadenze di pagamento, assumendosi ogni onere connesso e ogni rischio di insolvenza.

Tale possibilità sarà descritta nell'ambito dell'offerta tecnica.

Per il servizio di assistenza domiciliare o cure domiciliari il pagamento dovrà essere effettuato per un valore corrispondente alla tariffa oraria a carico dell'utente, comunicata dall'Unione al concessionario, moltiplicata per il numero di ore di intervento previste nel mese in corso.

Per il servizio di telesoccorso il pagamento dovrà essere effettuato, per il mese in corso, per un valore corrispondente alla quota di canone mensile a carico dell'utente, comunicata dall'Unione al concessionario.

Per le quote a carico utente, non si costituisce alcun onere economico o forma di garanzia in capo all'Unione dei Comuni, nei confronti del concessionario del servizio.

Ogni rischio di insolvenza su tale onere rimane in carico al concessionario.

In caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti il concessionario avrà la facoltà, caso per caso, di:

- a) proseguire temporaneamente nell'erogazione degli interventi, assumendosi l'ulteriore rischio di insolvenza da parte dell'utente destinatario;
- b) sospendere il servizio dal quinto giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento.

La decisione assunta sarà comunicata tempestivamente all'Unione, la quale potrà formalmente richiedere, entro il giorno successivo:

- a) di sospendere comunque l'erogazione degli interventi destinati allo specifico utente inadempiente
- b) di proseguire comunque temporaneamente nell'erogazione degli interventi, tariffando le quote a carico utente direttamente all'Unione, con fatturazione separata, liberando così il concessionario da ogni rischio di insolvenza.

In caso di silenzio da parte dell'Unione, la decisione del concessionario sarà tacitamente accolta.

Le modalità operative di pagamento e incasso, compresa la gestione dei casi particolari, sono definite in sede di offerta tecnica.

#### **PAGAMENTO CORRISPETTIVI DA PARTE DELL'UNIONE E DELL'ASL TO5**

L'Unione corrisponderà al concessionario la quota oraria (per il servizio di assistenza domiciliare) o mensile (per il servizio di telesoccorso) pari al prezzo di aggiudicazione, al netto della quota a carico dell'utente.

L'ASL TO5 corrisponderà al concessionario la quota oraria per il servizio di assistenza domiciliare, in corrispondenza della parte di servizio "a rilievo sanitario", secondo gli accordi ASL-Unione che verranno comunicati al concessionario (attualmente 50% ASL, 50% utente/Unione).

Per esigenze di controllo di gestione, dovranno essere emesse le seguenti fatture:

- 1) servizio di assistenza domiciliare per anziani
- 2) servizio di telesoccorso per anziani
- 3) servizio di assistenza domiciliare per disabili
- 4) servizio di telesoccorso per disabili
- 5) servizio di assistenza domiciliare per altri soggetti in disagio sociale
- 6) servizio di telesoccorso per altri soggetti in disagio sociale

Per ciascuno dei servizi di cui ai punti 1) e 3) le fatture dovranno essere emesse nei confronti dell'ASL TO5, per le parti di costo "a rilievo sanitario" e nei confronti dell'Unione, per le altre parti. Inoltre, per le fatture relative ai servizi di cui ai punti 1) e 3) emesse nei confronti dell'Unione dovranno essere distinte le prestazioni con rilievo sanitario da quelle prive di rilievo sanitario.

Infine, dovranno essere distinte le ore prestate dagli OSS ed equipollenti da quelle eventualmente prestate da altri operatori ausiliari.

Inoltre, dovranno essere distinte le ore prestate al di fuori degli orari standard (con diritto alla maggiorazione indicata in precedenza).

La liquidazione dei corrispettivi avverrà previo controllo del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali da parte del concessionario mediante l'acquisizione on-line del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) secondo le modalità e le tempistiche previste dalla normativa vigente.

Nell'emissione delle fatture la ditta concessionaria dovrà inoltre rispettare la disciplina di cui all'art. 17-ter del DPR 633/1972 "Split Payment"; le fatture dovranno pertanto riportare la seguente dicitura: "scissione dei pagamenti – Art. 17-ter del DPR n. 633/1972";

#### TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Per l'incasso del corrispettivo da parte degli utenti, dell'ASL e dell'Unione il concessionario si impegna a rispettare e ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e modifiche.

In particolare, il concessionario si obbliga:

- a registrare tutti i movimenti finanziari relativi alla concessione oggetto del presente contratto su uno o più conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., movimenti finanziari che, salvo quanto previsto dall'art. 3 commi 2 e 3 della citata L. n. 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale;
- a comunicare all'Unione gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al punto precedente, compreso il conto sul quale verranno versati gli importi da parte degli utenti, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tali conti, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti già esistenti, dalla loro prima destinazione alla funzione di conti correnti dedicati;
- a comunicare all'Unione tempestivamente e comunque entro sette giorni qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi dei predetti conti correnti dedicati, nonché alle generalità (nome e cognome) e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su detti conti;
- ad indicare negli strumenti di pagamento relativi a ciascuna transazione posta in essere dal concessionario in favore di imprese a qualsiasi titolo interessate a servizi e forniture oggetto del presente contratto il codice identificativo di gara (CIG) reso noto dall'Unione;
- ad inserire nei contratti che saranno sottoscritti con le suddette imprese, la clausola con la quale ciascuna di esse assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata L. n. 136/2010, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi e l'obbligazione specifica di risoluzione espressa del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della citata L. 136/2010;
- a dare immediata comunicazione all'Unione e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Inoltre, al fine di consentire all'Unione di verificare il rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi del comma 9 della citata L. 136/2010, il concessionario si obbliga a trasmettere all'Unione copia di tutti i contratti sottoscritti con le imprese interessate a servizi e forniture oggetto del presente contratto, ovvero apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, debitamente sottoscritta a termine dell'art. 38 comma 3 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, attestante, dettagliandoli, che nei relativi contratti è stata inserita, a pena di nullità assoluta, la clausola con la quale la controparte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata L. n. 136/2010.

Resta inteso che l'Unione si riserva di procedere a verifiche anche a campione sulla veridicità di

quanto a tale riguardo dichiarato, richiedendo allo scopo la produzione, entro i termini che saranno indicati, dei relativi contratti stipulati e di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione ai sensi di legge e di contratto.

#### SUBCONCESSIONE

Il concessionario esegue in proprio il servizio, fatta salva la possibilità di sub concessione, nei limiti e con le modalità previsti all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 in tema di subappalto (subconcessione). In ogni caso il contratto tra l'Unione e la ditta concessionaria sarà unico e la ditta concessionaria risponderà totalmente anche per i servizi resi dall'eventuale subconcessionaria.

#### GARANZIA DEFINITIVA

La Ditta concessionaria del servizio dovrà versare all'atto della stipulazione del contratto una garanzia definitiva nei limiti e nelle forme previste all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016.

#### STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E OBBLIGHI CONTRATTUALI

Dopo la formale aggiudicazione, la Ditta affidataria dovrà avviare il servizio pure in pendenza della stipula del contratto di concessione.

Nel termine che verrà fissato dall'Unione il soggetto aggiudicatario, dovrà presentare per la stipula del contratto la documentazione richiesta dall'Unione nonché la garanzia definitiva, a norma del presente capitolato.

Il contratto sarà stipulato con modalità elettronica tramite scrittura privata.

Ove il termine fissato dall'Unione non venga rispettato senza giustificati motivi l'Ente può unilateralmente dichiarare, senza bisogno di messa in mora, la decadenza dell'aggiudicazione, dando inizio altresì alla procedura in danno con rivalsa delle spese e con facoltà della stessa di procedere all'aggiudicazione del servizio al secondo in graduatoria.

#### SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese, compresi gli oneri fiscali, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto, nessuna eccettuata od esclusa, sono a carico esclusivo dell'aggiudicatario, senza diritto di rivalsa nei confronti dell'Unione.

#### FORO COMPETENTE

Per qualunque controversia che dovesse insorgere tra le parti sull'interpretazione od esecuzione del servizio disciplinato dal presente capitolato per la quale non si riesca ad addivenire ad un accordo bonario tra le parti, è competente il Foro di Torino.

#### RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per quanto non previsto e specificato dal presente capitolato si rinvia alle disposizioni previste dalla normativa vigente.

#### REFERENTI DELLA CONCESSIONE

Il Responsabile del contratto e Responsabile del procedimento è il Dott. Franco Corallini, in qualità di Responsabile del Servizio Sostegno Fasce Deboli dell'Unione dei Comuni di Moncalieri, Trofarello, La Loggia, soggetto concedente.

Il Responsabile del contratto stipulerà il contratto per conto dell'Unione.

Il Responsabile Unico del Procedimento



Franco Corallini  
(firmato digitalmente)